

Il nuovo termine per il pagamento fissato al 16 settembre dal decreto legge Rilancio

Autonomi rimandati a settembre

Sospesi i versamenti Inps di artigiani e commercianti

DI DANIELE CIRIOLI

Artigiani e commercianti possono rinviare il pagamento dei contributi all'Inps con scadenza il 18 maggio (lunedì prossimo), relativi alla prima rata di minimale per l'anno in corso. Anche a loro, infatti, si applica la sospensione dei versamenti contributivi per aprile e maggio prevista dal dl n. 23/2020, a condizione di reddito (fino a euro 50 mln) e di fatturato (ridotto di almeno il 33%). Lo precisa l'Inps in un comunicato stampa di ieri, sciogliendo la riserva del messaggio n. 1754/2020. Il versamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, andrà effettuato entro il 16 settembre (secondo la norma attesa del decreto Rilancio, altrimenti fissata al 30 giugno).

La sospensione. Lo stop è previsto dall'art. 18 del dl n. 23/2020, commi 1 e 2, a favore dei soggetti esercen-

Per chi vale il rinvio

- Artigiani e commercianti
- Aziende con dipendenti
- Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata
- Lavoratori agricoli autonomi, concedenti piccola coloni e compartecipazione familiare (ma non ci sono scadenze ad aprile e maggio)
- Aziende agricole assuntrici di manodopera (ma non ci sono scadenze ad aprile e maggio)

ti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, anche se hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019. La sospensione è possibile in presenza di due condizioni:

a) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 23/2020 (9 aprile 2020, quindi per

chi ha il periodo d'imposta allineato all'anno solare, il riferimento è al 2019);

b) diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Analogamente, i successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 18 prevedono la stessa sospensione, a

favore degli stessi soggetti e alla stessa condizione di reddito in presenza della diminuzione di fatturato e/o corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Le condizioni. Nel messaggio n. 1754/2020, l'Inps ha spiegato che le condizioni relative alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020. Ciò vuol dire, in particolare, che il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese. Relativamente, alla possibilità che della sospensione dei versamenti

a favore anche dei soggetti che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019, l'Inps precisa che per loro non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato. Infine, l'Inps ha evidenziato che è tenuto a comunicare all'agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi.

I contributi sospesi. L'Inps ha spiegato che la sospensione opera per le aziende con dipendenti, anche in relazione ai contributi dovuti al fondo di tesoreria (quote di trattamento di fine rapporto lavoro); per i liberi professionisti e committenti della gestione separata; nonché per aziende e autonomi in agricoltura (per i quali, tuttavia, non ci sono scadenze nel periodo di sospensione). Mancavano all'appello gli artigiani e commercianti, caso sciolto dall'Inps ieri con il comunicato stampa.

© Riproduzione riservata

SI AI CONCORSI PER I LAUREATI DI GIUGNO

Specializzandi subito

Gli studenti che si laureeranno in medicina nella sessione di giugno-luglio potranno prendere parte al concorso per le scuole di specializzazione del mese di luglio. Questo anche se le iscrizioni chiuderanno all'inizio di giugno. La decisione è legata alla norma del decreto Cura Italia che ha eliminato il test pubblico in medicina rendendo la laurea abilitante. E quanto previsto dal decreto Rilancio in materia di concorsi pubblici ed esami di abilitazione.

Il decreto da anche al governo la possibilità di intervenire per modificare le modalità di svolgimento di tutti gli esami abilitativi nazionali; il Ministero dell'università e della ricerca, infatti, potrà disporre «modalità alternative e/o semplificate per le prove ancora da svolgersi, sulla base della richiesta proveniente dagli organismi nazionali dei relativi ordini o collegi professionali», come si legge nel decreto. L'intervento è legato alla problematica dello svolgimento delle prove orali, in particolare quelle estive. Il Mur aveva già stabilito il posticipo delle prove di un mese (da giugno a luglio). Nel caso in cui, in ragione del protrarsi dello stato di emergenza e lo stato di avanzamento dello specifico esame di stato, sia richiesta la riduzione del numero delle prove previste dalle disposizioni vigenti, il decreto del ministro dell'università dovrà in ogni caso «assicurare l'omogeneità dello svolgimento delle prove e il rispetto dei principi comunitari in materia».

Allo stesso tempo, come detto, sarà possibile accedere ai concorsi di specializzazione di luglio per coloro che prenderanno la laurea in medicina nella prossima sessione estiva. È il primo atto concreto che riconosce la laurea abilitante in medicina, così come definita dal decreto Cura Italia. Il concorso potranno quindi partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia «in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame» con obbligo, a pena di esclusione, «di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole», ovvero di laurearsi prima dell'inizio della scuola di specializzazione stessa.

Michele Damiani

© Riproduzione riservata

RADDOPPIANO LE SANZIONI PER IL LAVORO NERO

Colf e braccianti, punito chi non sana

Il dl Rilancio si arma di carota e bastone: via libera alla regolarizzazione dei migranti e del lavoro nero, con tanto di previsione di scudo anche penale. Ma per chi persevera e viene scoperto, le sanzioni e le pene sono raddoppiate. Si tratta delle disposizioni contenute nell'art. 110-bis, per taluni settori di attività tassativamente indicati, ovvero agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Regolarizzazione e costi. La norma contempla, da un lato, l'emersione del lavoro irregolare tramite regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini italiani o stranieri; dall'altro, il rinnovo, per i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020 e che abbiano svolto attività di lavoro nei settori sopra elencati, dei permessi di soggiorno scaduti dal 31 ottobre 2019, tramite rilascio di un permesso temporaneo, valido solo per il territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, da convertirsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro attraverso l'esibizione di un contratto di lavoro subordinato. Quanto ai costi per l'espletamento delle procedure, si richiede il pagamento di 160 euro per il rinnovo temporaneo del permesso di soggiorno, e di 400 euro per la regolarizzazione di ogni rapporto di lavoro, oltre a un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Requisiti ed esclusioni. Non si potrà beneficiare dei suddetti provvedimenti nel caso in cui il datore abbia subito una condanna negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, o di patteggiamento, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone

da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; o per l'assunzione di lavoratori sprovvisti di permesso di soggiorno.

Ancora, non saranno ammessi alle procedure i cittadini stranieri nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione; che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato nonché condannati per uno dei gravi delitti per i quali il c.p.p. prevede l'arresto in flagranza o per i reati contro la libertà personale o inerenti agli stupefacenti, che favoriscano l'immigrazione clandestina o diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Scudo penale e sanzioni. Nel caso di regolarizzazioni di lavoratori, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e il rilascio del permesso di soggiorno garantiscono, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni in materia di assunzione irregolare di lavoratori e di soggiorno illegale. Al contempo, tuttavia, per scoraggiare l'occupazione dei cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto che abbiano richiesto il permesso temporaneo, vengono raddoppiate le sanzioni a carico dei datori di lavoro nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare: per ciascun lavoratore in nero, in caso di impiego sino a 30 giorni di effettivo lavoro, da euro 3 mila a 18 mila; da 31 e sino a 60 giorni, da euro 6 mila a 36 mila, oltre 60 giorni, da euro 12 mila a 72 mila. Stessa sorte per le sanzioni penali.

Stefano Loconte
e Giulia Maria Mentasti

© Riproduzione riservata